## Parlamento europeo

2019-2024



## **TESTI APPROVATI**

## P9 TA(2020)0014

Audizioni in corso a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE riguardo alla Polonia e all'Ungheria

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2020 sulle audizioni in corso a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE, concernenti la Polonia e l'Ungheria (2020/2513(RSP))

Il Parlamento europeo,

- visti l'articolo 2 e l'articolo 7, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea (TUE),
- vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
- vista la sua risoluzione del 12 settembre 2018 su una proposta recante l'invito al Consiglio a constatare, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, l'esistenza di un evidente rischio di violazione grave da parte dell'Ungheria dei valori su cui si fonda l'Unione<sup>1</sup>,
- vista la proposta motivata della Commissione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea (TUE) sullo Stato di diritto in Polonia, del 20 dicembre 2017: proposta di decisione del Consiglio sulla constatazione dell'esistenza di un evidente rischio di violazione grave dello Stato di diritto da parte della Repubblica di Polonia (COM(2017)0835),
- vista la sua risoluzione del 1° marzo 2018 sulla decisione della Commissione di attivare l'articolo 7, paragrafo 1, TUE relativamente alla situazione in Polonia<sup>2</sup>,
- vista la sua risoluzione del 14 novembre 2019 sulla criminalizzazione dell'educazione sessuale in Polonia<sup>3</sup>,
- vista la sua risoluzione del 18 dicembre 2019 sulla discriminazione in pubblico e sull'incitamento all'odio nei confronti delle persone LGBTI, comprese le zone libere da LGBTI<sup>4</sup>,
- vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2019 sulla situazione dei diritti fondamentali

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> GU C 433 del 23.12.2019, pag. 66.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> GU C 129 del 5.4.2019, pag. 13.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Testi approvati, P9 TA(2019)0058.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Testi approvati, P9 TA(2019)0101.

- nell'Unione europea nel 2017<sup>1</sup>,
- vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2016 recante raccomandazioni alla Commissione sull'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali<sup>2</sup>,
- vista la sua risoluzione legislativa del 4 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri<sup>3</sup>,
- vista la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea,
- viste le modalità standard per le audizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, TUE, approvate dal Consiglio il 18 luglio 2019,
- vista l'adozione da parte della Dieta polacca, in data 20 dicembre 2019, di un progetto di legge che ha introdotto una serie di modifiche alla legge sui tribunali ordinari, alla legge sulla Corte suprema e a talune altre leggi, vista la richiesta del Senato polacco alla Commissione di Venezia affinché esprima un parere d'urgenza sul progetto di legge,
- visto l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,
- A. considerando che l'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, quali enunciati all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE) e ripresi dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e sanciti dai trattati internazionali in materia di diritti umani; che tali valori, comuni agli Stati membri e approvati liberamente da tutti gli Stati membri, costituiscono il fondamento dei diritti di cui godono quanti vivono nell'Unione;
- B. considerando che un eventuale rischio evidente di violazione grave da parte di uno Stato membro dei valori enunciati all'articolo 2 TUE non riguarda soltanto il singolo Stato membro in cui si manifesta il rischio ma ha un impatto anche sugli altri Stati membri, sulla fiducia reciproca tra questi e sulla natura stessa dell'Unione, nonché sui diritti fondamentali dei suoi cittadini in base al diritto dell'Unione;
- C. considerando che l'articolo 7, paragrafo 1, TUE costituisce una fase preventiva, riconoscendo all'Unione la capacità di intervenire in caso di evidente rischio di violazione grave dei valori comuni; che tale azione preventiva prevede un dialogo con lo Stato membro interessato e mira a evitare eventuali sanzioni;
- D. considerando che l'articolo 7, paragrafo 1, TUE è stato attivato dalla Commissione e dal Parlamento nei confronti rispettivamente della Polonia e dell'Ungheria in seguito alla constatazione dell'esistenza di un evidente rischio di violazione grave dei valori su cui si fonda l'Unione;
- E. considerando che il Consiglio ha finora organizzato tre audizioni della Polonia e due

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Testi approvati, P8 TA(2019)0032.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> GU C 215 del 19.6.2018, pag. 162.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Testi approvati, P8 TA(2019)0349.

- audizioni dell'Ungheria nell'ambito del Consiglio "Affari generali";
- F. considerando che l'11 dicembre 2019 la presidenza finlandese ha chiesto una spiegazione scritta in merito a una presunta violazione da parte di un funzionario pubblico della delegazione ungherese dell'articolo 339 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio sulla riservatezza delle riunioni;
- 1. prende atto delle audizioni organizzate dal Consiglio a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE in risposta alle minacce ai valori comuni europei in Polonia e Ungheria; osserva con preoccupazione che le audizioni non sono organizzate in modo regolare, strutturato e aperto; esorta la presidenza croata e le altre future presidenze a organizzare periodicamente le audizioni; sottolinea che le audizioni devono essere obiettive, basate sui fatti e trasparenti e che gli Stati membri interessati devono cooperare in buona fede durante l'intero processo, conformemente al principio di leale cooperazione sancito all'articolo 4, paragrafo 3, TUE; raccomanda che il Consiglio rivolga raccomandazioni concrete agli Stati membri in questione, come sancito all'articolo 7, paragrafo 1, TUE, quale seguito dato alle audizioni, e indichi i termini per l'attuazione di tali raccomandazioni; fa notare che la fiducia reciproca tra gli Stati membri può essere ripristinata solo una volta garantito il rispetto dei valori di cui all'articolo 2 TUE e invita il Consiglio ad agire in tale direzione; invita gli Stati membri a rispettare il primato del diritto dell'Unione;
- 2. esprime profonda preoccupazione per il fatto che le modalità standard per le audizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, TUE non garantiscano al Parlamento lo stesso trattamento riservato alla Commissione e a un terzo degli Stati membri ai fini della presentazione della proposta motivata; ricorda che l'articolo 7, paragrafo 1, TUE, prevede pari diritti e status procedurale per un terzo degli Stati membri, il Parlamento e la Commissione per quanto riguarda l'avvio della procedura; accoglie con favore gli sforzi profusi dalla presidenza finlandese per avviare un dialogo informale con il Parlamento, ma ritiene che il dialogo informale non possa sostituire la presentazione formale della proposta motivata in sede di Consiglio; ribadisce che l'invito del Parlamento a una riunione formale del Consiglio è ancora dovuto sulla base del diritto di iniziativa e del principio di leale cooperazione tra le istituzioni sancito dall'articolo 4, paragrafo 3, TUE; ribadisce il suo invito al Consiglio a informare in modo tempestivo e completo il Parlamento in tutte le fasi della procedura;
- 3. esprime rammarico per il fatto che le audizioni non abbiano ancora portato a progressi significativi da parte dei due Stati membri in questione per quanto riguarda l'eliminazione dei rischi evidenti di violazione grave dei valori di cui all'articolo 2 TUE; osserva con preoccupazione che le relazioni e le dichiarazioni della Commissione e degli organismi internazionali, quali l'ONU, l'OSCE e il Consiglio d'Europa, indicano che la situazione sia in Polonia che in Ungheria si è deteriorata sin dall'attivazione dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE; fa notare che l'incapacità del Consiglio di applicare efficacemente l'articolo 7 TUE continua a compromettere l'integrità dei valori comuni europei, la fiducia reciproca e la credibilità dell'Unione nel suo complesso; ribadisce la sua posizione in merito alla decisione della Commissione di attivare l'articolo 7, paragrafo 1, TUE, relativamente alla situazione della Polonia e alla propria proposta recante l'invito al Consiglio a constatare, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE, l'esistenza di un evidente rischio di violazione grave da parte dell'Ungheria dei valori su cui si fonda l'Unione; invita pertanto il Consiglio a garantire che le audizioni a norma

dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE considerino anche i nuovi sviluppi e valutino i rischi di violazione dell'indipendenza della magistratura, della libertà di espressione, compresa la libertà dei media, della libertà delle arti e delle scienze, della libertà di associazione e del diritto alla parità di trattamento; invita la Commissione ad avvalersi appieno degli strumenti disponibili per far fronte a un evidente rischio di violazione grave da parte della Polonia e dell'Ungheria dei valori su cui si fonda l'Unione, con particolare riferimento alle procedure d'infrazione accelerate e alle domande di provvedimenti provvisori dinanzi alla Corte di giustizia;

- 4. osserva che la proposta motivata della Commissione relativa allo Stato di diritto in Polonia ha un ambito di applicazione limitato; invita il Consiglio a valutare in che modo sia possibile affrontare le presunte violazioni dei diritti fondamentali in Polonia nel contesto delle sue attuali audizioni;
- è del parere che i più recenti sviluppi nel contesto delle audizioni in corso a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE, evidenzino ancora una volta l'imminente necessità di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali (DSD), quale proposto dal Parlamento, sotto forma di accordo interistituzionale consistente in un esame annuale indipendente, basato su riscontri oggettivi e non discriminatorio, che valuti, su un piano di parità, il rispetto da parte di tutti gli Stati membri dell'UE dei valori stabiliti all'articolo 2 TUE, con raccomandazioni specifiche per paese cui fa seguito una discussione interparlamentare, e un ciclo programmatico DSD permanente in seno alle istituzioni dell'UE; invita, a tale proposito, la Commissione e il Consiglio ad avviare senza indugio con il Parlamento i negoziati sull'accordo interistituzionale in conformità dell'articolo 295 TFUE; ribadisce che il meccanismo deve integrare e rafforzare, e non sostituire, i procedimenti in corso e futuri a norma dell'articolo 7 TUE;
- 6. ribadisce la sua posizione in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri, e invita il Consiglio ad avviare quanto prima negoziati interistituzionali;
- 7. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio, ai rispettivi presidenti, governi e parlamenti della Polonia e dell'Ungheria nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.